



REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO

Via G. Falcone e P. Borsellino, 2 - fraz. Bezzecca - 38067 LEDRO (TN) - Tel. 0464/592800 - Fax 0464/592819 - CF: 93010430226
segr.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it - ic.vallediledro@pec.provincia.tn.it - www.icvallediledro.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 11 in data 10 maggio 2022

	<i>INDICE</i>	
	<i>PREMESSA</i> <i>Finalità e contenuti</i>	
	TITOLO I <i>FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI</i>	
<i>Art. 1</i>	Presidenza	
<i>Art. 2</i>	<i>Convocazione delle sedute</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Validità delle sedute</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Durata delle sedute</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Ordine del giorno</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Approvazione del verbale della seduta precedente</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Condotta durante le sedute</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Svolgimento e durata degli interventi</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Dichiarazioni di voto</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Modalità di votazione</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Esito delle votazioni</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Verbalizzazione delle sedute</i>	
	TITOLO II ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI	
<i>Art. 13</i>	Articolazioni del Collegio dei docenti	
<i>Art. 14</i>	Commissioni	
<i>Art. 15</i>	Dipartimenti per aree disciplinari	
<i>Art. 16</i>	Riunioni di plesso o per ordine di scuola	
	TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
<i>Art. 17</i>	Norma di rinvio	
<i>Art. 18</i>	Procedura di revisione	
<i>Art. 19</i>	Pubblicazione	

PREMESSA
Finalità e contenuti

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo Valle di Ledro secondo quanto previsto dalla normativa provinciale e dallo Statuto.

Il regolamento che disciplina i lavori del Collegio dei docenti è deliberato dal Collegio dei docenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei docenti successiva a quella in cui è approvato.

TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1

Presidenza

1. Il Collegio dei docenti unitario, e le sue articolazioni, sono presiedute dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario o, nelle sue articolazioni, dal docente referente.
2. Il presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) provvede all'invio della convocazione con gli argomenti all'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti;
 - b) formula l'ordine del giorno;
 - c) presiede la seduta;
 - d) accerta il numero legale dei presenti;
 - e) apre e chiude la seduta;
 - f) riconosce il diritto di intervento ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
 - g) garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
 - h) chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente;
 - i) pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
 - j) designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora si renda necessario;
 - k) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
3. Il dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, formula al Collegio dei docenti una proposta di piano annuale delle riunioni ordinarie del Collegio dei docenti unitario, secondo quanto stabilito dal contratto del personale docente.

Art. 2

Convocazione delle sedute

1. Il Collegio dei docenti è convocato, in orario non coincidente con l'orario delle lezioni, dal dirigente scolastico con comunicazione inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita.
2. In caso di particolari necessità il dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti, convoca il Collegio dei docenti unitario in seduta straordinaria. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso inferiore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta (o la durata presunta).

Art. 3

Validità delle sedute

1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei docenti (quorum costitutivo).
2. Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.

3. In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi. L'allontanamento dalla seduta deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico e scritto a verbale.

Art. 4

Durata delle sedute

1. Ogni seduta del Collegio dei docenti si svolge entro la durata massima di tre ore. All'ora di scadenza indicata nella convocazione, nel caso in cui l'ordine del giorno non sia esaurito, sarà conclusa la trattazione dell'argomento in corso, la riunione sciolta ed il Collegio riconvocato entro i cinque giorni successivi.
2. Il dirigente scolastico può chiedere che l'adunanza prosegua oltre il tempo indicato: su questa richiesta si decide a maggioranza dei presenti.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il dirigente scolastico predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle competenze attribuite al Collegio dei docenti e nel rispetto del piano annuale delle attività deliberato.
2. L'ordine del giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare.
3. Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
4. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del presidente o di un suo incaricato.
5. L'inversione dell'O.d.G. è proposta e messa in votazione all'inizio della seduta.
6. La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta al Collegio dei docenti e votata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 6

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. In caso di Collegio dei docenti unitario, in apertura di seduta il presidente mette ai voti per l'approvazione il verbale della seduta precedente. Nel caso ci siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente. Tali richieste di integrazione devono pervenire al dirigente scolastico almeno 48 ore prima la seduta.
2. I verbali vengono approvati per alzata di mano, o altra modalità prevista da apposito regolamento.

Art. 7

Condotta durante le sedute

1. Vista l'importanza dei compiti del Collegio dei docenti, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.
2. I componenti del Collegio dei docenti durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
3. Se un componente del Collegio dei docenti lede i principi affermati nei precedenti commi, il dirigente è tenuto a richiamarlo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il dirigente può togliergli la parola.
5. Qualora il comportamento di un componente del Collegio non sia rispettoso delle regole civili della discussione, il dirigente può chiederne l'allontanamento che va verbalizzato.
6. Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente la riunione o a spostarla a data da destinarsi.

Art. 8

Svolgimento e durata degli interventi

1. La presenza alla seduta del Collegio dei docenti, sia unitario che nelle altre modalità previste, costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi durante le operazioni di voto e, in generale, durante i lavori del Collegio se non autorizzati dal dirigente.

2. La discussione di ogni punto all' O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.
3. Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto e ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l'ordine di prenotazione.
4. La durata degli interventi deve contenersi entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. È previsto altresì diritto di replica per non più di due minuti prima della chiusura dell'argomento.

Art. 9

Dichiarazioni di voto

1. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge la proposta di delibera e la pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.
2. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto) deve risultare dagli atti della seduta.

Art. 10

Modalità di votazione

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o altra modalità prevista da apposito regolamento, o per appello nominale, per decisione del presidente o quando uno dei componenti il Collegio ne faccia richiesta) tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio dei docenti lo richieda. In tal caso il presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.
2. Il dirigente scolastico propone di mettere ai voti le diverse deliberazioni chiedendo di esprimere i voti contrari, favorevoli ed astenuti. Le espressioni di voto sono riportate nel verbale della seduta.
3. Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: una preferenza, se le persone da eleggere sono fino a due; due preferenze, se sono di più di due persone. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati dal presidente.
4. Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votarle sulla base dell'ordine in cui sono state presentate.
5. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei docenti, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

Art. 11

Esito delle votazioni

1. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Per ogni delibera devono essere indicati a verbale il numero dei voti a favore e contrari e il numero degli astenuti.
3. A seguito della votazione, ogni deliberazione acquista valore di provvedimento ed i suoi effetti sono immediati. A deliberazione si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Il testo della delibera è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi.
4. Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio dei docenti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 12

Verbalizzazione delle sedute

1. Il presidente individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura del verbale.
2. Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, il verbale, steso su apposito registro a pagine numerate o a fogli mobili purché numerati.

3. In caso di Collegio dei docenti unitario, il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; quando il Collegio dei docenti si riunisce in altre composizioni (non unitario) il verbale redatto non è soggetto ad approvazione.
4. Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa.
5. La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro il termine della seduta.
6. In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.
7. Il verbale deve essere trasmesso al dirigente entro il termine di 15 giorni dalla seduta. Il verbale viene inviato ai docenti possibilmente entro 20 giorni dalla seduta e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti la seduta ordinaria successiva durante la quale deve essere approvato.

TITOLO II ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 13

Articolazioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti può articolare il proprio funzionamento secondo le seguenti modalità:
 - a. a livello unitario;
 - b. per commissioni;
 - c. per dipartimenti per aree disciplinari;
 - d. per plesso o per ordine di scuola.
2. A livello unitario il Collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nell'istituzione.
3. Alle sedute del Collegio può partecipare il personale assistente educatore, senza diritto di voto e previo accordo con il dirigente scolastico.

Art. 14

Commissioni

1. Il Collegio dei docenti delega alle commissioni specifici compiti inerenti la realizzazione del *Progetto di Istituto*. Alle commissioni partecipano i docenti individuati dal dirigente scolastico sulla base delle disponibilità dichiarate.
2. Il lavoro delle commissioni viene rendicontato al Collegio unitario in itinere o a fine anno, al fine di informare i docenti circa l'avanzamento dei lavori e il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Per ogni commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la commissione dispone, coordina e programma l'attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente svolte, redige un verbale delle sedute e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato.

Art. 15

Dipartimenti per aree disciplinari

1. Il Collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari ovvero interdisciplinari.
2. Il dipartimento è presieduto da un docente con funzioni di referente, individuato all'interno dello stesso, cui viene affidato l'incarico di coordinare i lavori e documentazione del materiale prodotto.
3. Il compito prevalente dei dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative in coerenza e in applicazione del *Progetto d'Istituto* e dei *Piani di studio d'Istituto*, proporre attività di formazione e aggiornamento, progetti di eccellenza e sperimentazione didattica, verifiche condivise in entrata, intermedie e finali, griglie e formule standard di valutazione, la scelta dei libri di testo.

Art. 16

Riunioni di plesso o per ordine di scuola

1. A livello di plesso il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio presso le singole scuole. Il Collegio per singole scuole tratta tematiche di carattere educativo e organizzativo, riguardanti il funzionamento dei singoli plessi scolastici.
2. A livello di sezione il Collegio è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, rispettivamente in servizio nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado. Il Collegio per sezione tratta argomenti di particolare interesse per ciascun specifico ordine scolastico.
3. Sia il Collegio a livello di plesso che il Collegio a livello di sezione sono presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione, quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 18

Procedura di revisione

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Collegio su proposta dei docenti o del dirigente scolastico. Tutte le proposte, per essere accolte, devono venir approvate a maggioranza dei votanti presenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Art. 19

Pubblicazione

1. Il testo del presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale affinché tutti i docenti ne possano prendere conoscenza.